



DETERMINAZIONE N. 365/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 121/2019 e Comunicazione n. 121/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 121/2019 prot. n. 13952 del 21/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 121/2019 del 19/10/2019 acquisita al prot. n. 13952 del 21/10/2019, che rappresentava una richiesta da parte dell'ente Acque Risorgive Consorzio di bonifica in contrasto con il disposto dell'art. 65, co. 1, lett. a) del CAD;

ESAMINATA la Trattazione n. 121/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'esame istruttorio della tematica di cui al sopra riportato articolo, dalla quale risulta che, in base agli elementi di riscontro forniti dal Consorzio, *“la segnalazione giunta è stata risolta nel senso richiesto dal Contribuente, come lo stesso potrà confermare”*, proponendo, quindi, di ritenere la Segnalazione conclusa;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 121/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione e conseguente comunicazione alla Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 121/2019 ed Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 121/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Acque Risorgive Consorzio di bonifica - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 13952 del 21/10/2019.

L'utente espone quanto segue: *"ho richiesto l'addebito del tributo consortile sul mio conto corrente. Ho inviato la richiesta firmata digitalmente tramite pec e mi è stato richiesto di allegare la fotocopia della mia carta di identità, altrimenti non avrebbero attivato l'addebito.*

A mio avviso si tratta di una richiesta superflua dal momento che la firma digitale è più che sufficiente ad accertare la mia identità.

Nonostante abbia fatto presente più volte che la richiesta era valida perché firmata digitalmente, l'amministrazione continua a insistere con la sua richiesta".

Da quanto rappresentato risulta una richiesta da parte dell'ente Acque Risorgive Consorzio di bonifica in contrasto con il disposto dell'articolo 65 del CAD che al comma 1, lettera a) così recita: *"Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20".*

Di conseguenza, all'esito dell'esame preliminare si è ritenuto opportuno inviare in data 30/01/20 una richiesta di chiarimenti all'Ente in argomento, con conseguente sospensione della segnalazione.

Il Consorzio ha fornito gli elementi di riscontro richiesti in data 03/03/20 informando, tra l'altro, *"che la segnalazione giunta è stata risolta nel senso richiesto dal Contribuente, come lo stesso potrà confermare".*

Pertanto, si propone di ritenere la Segnalazione conclusa, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al Segnalante.

11 marzo 2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 121/2019 - Amministrazione segnalata: Acque Risorgive Consorzio di bonifica - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 13952 del 21/10/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“ho richiesto l'addebito del tributo consortile sul mio conto corrente. Ho inviato la richiesta firmata digitalmente tramite pec e mi è stato richiesto di allegare la fotocopia della mia carta di identità, altrimenti non avrebbero attivato l'addebito.*

A mio avviso si tratta di una richiesta superflua dal momento che la firma digitale è più che sufficiente ad accertare la mia identità.

Nonostante abbia fatto presente più volte che la richiesta era valida perché firmata digitalmente, l'amministrazione continua a insistere con la sua richiesta”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso, facendo seguito alla nota prot. n. 1281 del 30/01/2020, con cui lo scrivente Ufficio Le evidenziava la necessità di acquisire elementi presso l'Amministrazione segnalata, si notizia che con prot. n. 3218 del 03/03/2020 quest'ultima ha informato, tra l'altro, *“che la segnalazione giunta è stata risolta nel senso richiesto dal Contribuente, come lo stesso potrà confermare”*.

Ciò rappresentato, l'esame istruttorio della fattispecie porta a ritenere conclusa la Segnalazione, con conseguente archiviazione.

Fiducioso di aver soddisfatto la Sua richiesta Le invio cordiali saluti.

Massimo Macchia